



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

**Settore Tributi
SUAP**

via S.Nuvoletta 4 – c.a.p. 80016 -



ORDINANZA N_19_ DEL_01/12/2022_

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 27/11/2022, tramite protocollo Generale n. 40350 veniva acquisita al protocollo dell'Ente provvedimento interdittivo Antimafia prot. n.0377301 del 25/11/2022 emesso dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 84 ,89 e 91 del Codice Antimafia, nei confronti della ditta individuale intestata al sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], avente P.IVA [REDACTED] e sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED] n. [REDACTED];

Considerato che a seguito di verifiche effettuate presso l'archivio SUAP del Comune di Marano di Napoli è emerso che la ditta individuale intestata al sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], avente P.IVA [REDACTED] e sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED] ha in essere nel territorio del Comune di Marano di Napoli (NA), alla Via [REDACTED] una attività commerciale di esercizio di vicinato aperta in virtù di presentazione di regolare SCIA prot. 20847 del 11/07/2022;

Considerato che il provvedimento interdittivo, per la sua natura cautelare di polizia e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, a fini preventivi, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose (o di criminalità organizzata), o di un possibile condizionamento da parte di queste con le attività economiche oggetto della predetta concessione;

Considerato che, ai sensi dell'art.94 comma 2 del D.Lgs.159/2011 e del Codice Antimafia Legge 233 del 29 dicembre 2021, l'informativa antimafia è sufficiente affinché i soggetti di cui all'art.83 commi 1 e 2 provvedano alla revoca di autorizzazioni e/o concessioni rilasciate prima del ricevimento dell'informativa;

Ritenuto che, nella loro valenza complessiva, stante la finalità di prevenzione di polizia di sicurezza della speciale disciplina in materia antimafia, gli indizi raccolti e motivati dall'autorità prefettizia sembrano sufficienti a giustificare il provvedimento adottato;

Dovendo dare priorità a motivi di giustizia che impongono adempimenti tempestivi e restrittivi a carico dei destinatari dei provvedimenti di interdittiva antimafia;

Ritenuto non dover dare comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistono ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento di cessazione dell'esercizio di attività commerciale per le motivazioni poc'anzi espresse;

Visto la Legge 233 del 29 dicembre 2021

Visto il D.Lgs.159/2011

Visto DPR 380/2001;

Visto il R.D. 733/1931 TULPS;

Visto l'art. 107 del DLGS 267/2000;

Visto il DPR 160/2010;

Vista la Legge Regionale n.01/2014;

Vista la Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata l'assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del titolare all'emanazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 241/90;



ORDINA

al sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted], in qualità di Legale Rappresentante della ditta individuale, P.IVA [redacted] con sede legale in [redacted] alla via [redacted] per le sedi/unità locali presenti nel territorio del Comune di Marano di Napoli (NA) **LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'** per le motivazioni espresse in premessa;

DISPONE

- all'ufficio segreteria la pubblicazione dell'albo pretorio on line del presente atto nei modi e termini stabiliti dalla Legge;
- trasmettere la notifica del presente al sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] in qualità di Legale Rappresentante della ditta individuale avente P.IVA [redacted] con sede legale in [redacted] alla via [redacted]
- trasmettere al Comando di Polizia Municipale ed alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Marano di Napoli per i rispettivi controlli sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

- che in caso di inadempienza si procederà previa diffida alla chiusura forzata dell'attività commerciale svolta abusivamente, mediante apposizione di sigilli e denuncia all'Autorità Giudiziaria;

il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso giudiziale presso il T.A.R. entro 60gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010 o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971

Il Responsabile del SUAP
Dott. Paolo D'Auria